

SOCIETÀ ITALIANA DI STORIA DELLO SPORT  
SEZIONE ITALIANA del C.E.S.H.,  
EUROPEAN COMMITTEE for the HISTORY of SPORT  
(COMITATO EUROPEO DI STORIA DELLO SPORT)  
STATUTO

(approvato nel corso dell'Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria dei soci tenutasi a  
Firenze il 31 marzo 2007)

Articolo 1 - Denominazione e scopo.

Su iniziativa del Centro di Studi per l'Educazione Fisica e l'Attività Sportiva di Firenze, Ente Morale D.P.R. 2.2.1962 n. 107, e del Gruppo Italiano del C.E.S.H., allo scopo di mantenere e di promuovere una cultura positiva della storia dello sport in Italia, è costituita in Firenze la

SOCIETÀ ITALIANA DI STORIA DELLO SPORT,  
SEZIONE ITALIANA del C.E.S.H.,  
EUROPEAN COMMITTEE for the HISTORY of SPORT  
(COMITATO EUROPEO DI STORIA DELLO SPORT).

La Società Italiana di Storia dello Sport fa proprie le finalità del C.E.S.H. riportate nello Statuto del Comitato Europeo, riferite alle realtà nazionale con particolare attenzione verso le aree della ricerca e della diffusione dei valori della storia dello sport.

L'Associazione è riconosciuta dal CONI in qualità di Associazione Benemerita ed è retta da norme statutarie e regolamentari, in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale, ispirate al principio democratico di partecipazione di uomini e donne in condizione di uguaglianza e pari opportunità, nonché in armonia con lo statuto del CONI, con i principi fondamentali e con le deliberazioni e gli indirizzi del CONI stesso.

Nell'ambito dell'ordinamento sportivo l'Associazione gode di autonomia tecnico-scientifica e organizzativa sotto la vigilanza del CONI.

L'associazione non persegue fini di lucro, è estranea ad ogni particolare ideologia politica e aderisce incondizionatamente alle Norme Sportive Antidoping del C.O.N.I.; essa ha le seguenti finalità culturali nel campo della storia dello sport:

- promuovere una ricerca e un insegnamento della Storia dello Sport in Italia e in Europa di alta qualità;
- favorire la cooperazione fra gli storici dello sport in Italia e in Europa;

- incoraggiare quanto più possibile lo scambio di idee tra esperti in materia;
- organizzare congressi e seminari nazionali e internazionali di Storia dello Sport per incrementare la consapevolezza di una eredità comune, anche attraverso appositi comitati organizzatori;
- promuovere la preparazione dei giovani studiosi;
- promuovere dei buoni standard dell'insegnamento della Storia dello Sport in Italia, armonizzandoli al livello accademico più alto in Europa;
- facilitare i progetti di ricerca nazionale e internazionale;
- accelerare la ricerca comparativa della Storia dello Sport in Italia e in Europa;
- facilitare lo scambio di materiale bibliografico;
- costituire un ampio network elettronico di ricercatori;
- creare una dimensione europea negli studi di Storia dello Sport;
- creare un Master europeo ed un Dottorato europeo in Storia dello Sport;
- incoraggiare la conoscenza delle lingue europee fra i ricercatori di Storia dello Sport;
- pubblicare i risultati delle ricerche nel modo più ampio possibile;
- incentivare la produzione di materiale audiovisivo per un insegnamento di dimensione europea.

Articolo 2 – Nome, logo, motto e acronimo.

L'Associazione è denominata SOCIETÀ ITALIANA DI STORIA DELLO SPORT, Sezione Italiana del Comitato Europeo di Storia dello Sport, ed ha un suo logo, al quale potrà essere affiancato il logo C.E.S.H., ed utilizza il motto del C.E.S.H. "cognita historia futurum figurare".

L'Associazione sceglie come proprio acronimo la sigla S.I.S.S.

Articolo 3 – Durata.

L'Associazione ha sede in Firenze, via di Ripoli n. 88. Ha durata illimitata e può essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati.

Articolo 4 – Soci.

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche che ne condividono i fini, previo accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo.

La quota associativa ha cadenza annuale ed è fissata dal Consiglio Direttivo.

I soci si distinguono nelle diverse categorie:

- a) Onorari;
- b) Fondatori;
- c) Ordinari;
- d) Studenti.

Possono essere Soci Onorari i cittadini italiani e/o stranieri che si siano particolarmente distinti nella ricerca e nello studio della Storia dello Sport o che abbiano sensibilmente contribuito allo sviluppo dell'Associazione ed alla sua valorizzazione. Le nomine a Socio Onorario sono riservate all'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Sono Soci Fondatori le persone che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.

Sono Soci Ordinari coloro che, avendo fatto domanda di ammissione, siano stati accettati come tali dal Consiglio Direttivo.

Sono Soci Studenti i cittadini italiani e/o stranieri che dimostrano di essere iscritti ad un corso di studio **di livello universitario** e sono interessati all'attività svolta dall'Associazione.

E' sancito il divieto di tesseramento per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento ai procedimenti disciplinari instaurati a loro carico o alle sanzioni irrogate nei loro confronti.

#### Articolo 5 - Diritti dei soci.

Tutti i soci Onorari, Fondatori, Ordinari e Studenti hanno il diritto di partecipazione alle assemblee sociali con diritto di voto, secondo le norme statutarie e regolamentari, possono concorrere alle cariche sociali, se in possesso dei requisiti prescritti. Tali diritti saranno automaticamente acquisiti dai soci minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

La qualifica di socio, qualsiasi essa sia, dà diritto a partecipare alla vita associativa, alle iniziative indette dal Consiglio Direttivo, ad usufruire dei vantaggi che l'associazione offre e ad essere informati tempestivamente delle attività sociali.

#### Articolo 6 - Doveri dei soci

I soci hanno il dovere di:

- rispettare lo Statuto e i regolamenti dell'Associazione, nonché le deliberazioni emanate dagli organi sociali e le norme emanate dall'ordinamento sportivo;

- impegnare la propria capacità professionale per favorire il miglioramento e il potenziamento dell'Associazione;
- partecipare ai corsi formativi e di aggiornamento organizzati dall'Associazione o da essa promossi.

I soci hanno l'obbligo di osservare il Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI, la cui violazione costituisce grave inadempienza, e, come tale passibile di adeguate sanzioni.

#### Articolo 7 - Decadenza dei soci.

I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

- dimissioni volontarie da presentare almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza dell'anno sociale;
- morosità protrattasi per 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del versamento richiesto;
- radiazione pronunciata nei confronti del socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

Il provvedimento di radiazione è deliberato dal Giudice Unico secondo quanto stabilito dal seguente art. 19.

Avverso la delibera di radiazione l'associato può ricorrere al Collegio dei Probiviri, secondo quanto stabilito dal seguente art. 20.

Gli associati che cessano di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

#### Articolo 8 - Organi.

Gli organi sociali sono:

- l'assemblea generale dei soci;
- il consiglio direttivo;
- il presidente;
- il giudice unico;
- il collegio dei probiviri;
- il collegio dei revisori dei conti.

#### Articolo 9 - Assemblea.

L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

È costituita da tutti i soci maggiorenni e regolarmente tesserati.

Indica le linee di sviluppo dell'associazione, opera le scelte fondamentali, delibera sull'operato degli organi esecutivi e rappresentativi, ed esercita costantemente la propria azione affinché tutte le attività siano coerenti con le finalità previste dal presente statuto. Le sue deliberazioni sono sovrane.

#### Articolo 10 - Diritti di partecipazione.

Sono esclusi dai lavori assembleari i soggetti che non sono in regola con il pagamento delle quote associative stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo e quanti siano sottoposti a squalifiche o inibizioni in corso di esecuzione.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto. Non sono ammessi voti plurimi.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato purchè appartenente alla medesima regione.

Intervengono senza diritto di voto i membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti.

#### Articolo 11 – Competenze e convocazione dell'assemblea.

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno dal Presidente dell'Associazione, su indizione del Consiglio Direttivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea ordinaria:

1.a) approva il bilancio consuntivo dell'anno trascorso, da trasmettere al CONI nei termini previsti e la relazione illustrativa del medesimo;

2.b) elegge a scrutinio segreto, con votazioni separate e successive, entro il 30 aprile dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici Estivi: il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario, sei Consiglieri, il Giudice Unico ed il supplente, il Collegio dei Probiviri, il Presidente ed i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;

1.c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione;

1.d) valuta ed eventualmente approva i programmi di attività predisposti dal Consiglio Direttivo;

1.e) delibera sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

1.f) nell'ipotesi prevista dall'art. 16 comma 4 del Decreto Legislativo n. 15/2004, qualora il Presidente uscente non raggiunga alla prima votazione il quorum del cinquantacinque per

cento dei voti validamente espressi, verrà effettuata contestualmente una nuova votazione, alla quale il Presidente uscente non potrà concorrere.

L'Assemblea Generale dei soci viene convocata in via straordinaria:

- 2.a) su richiesta scritta e motivata da parte della metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo;
- 2.b) quando lo richieda il Collegio dei Revisori dei Conti;
- 2.c) quando ne faccia richiesta motivata almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto.

Nelle predette ipotesi l'assemblea dovrà essere convocata e celebrata entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta per deliberare sull'ordine del giorno presentato dai richiedenti.

L'Assemblea straordinaria:

- 3.a) delibera sulle proposte di modifica dello statuto;
- 3.b) delibera sullo scioglimento dell'Associazione;
- 3.c) provvede all'integrazione degli organi sociali qualora siano venuti a mancare, per qualsivoglia motivo, singoli componenti degli stessi, o al loro rinnovo, in caso di decadenza anticipata;
- 3.d) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria viene convocata mediante pubblicazione dell'«Avviso di convocazione» nella pagina principale del sito internet ufficiale dell'associazione con almeno 20 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione, e mediante contestuale comunicazione agli associati, almeno 30 giorni prima della data fissata, a mezzo posta elettronica, fax o qualunque altro mezzo ritenuto idoneo per consentire la massima diffusione, purchè tale mezzo consenta l'accertamento della data di spedizione e di ricezione dell'avviso.

Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno.

L'assemblea elegge per acclamazione e all'unanimità, o eventualmente a maggioranza, tra i soci che non siano candidati alle cariche sociali, il Presidente che la presiede, il Vice Presidente e la Commissione Scrutinio composta da 3 scrutatori. Funge da Segretario il Segretario dell'Associazione.

Al fine di assicurare l'effettività del rapporto associativo deve essere garantito, secondo le modalità indicate nel Regolamento di attuazione dello statuto, un idoneo regime pubblicitario per le delibere assembleari assunte, per i bilanci e i rendiconti economici e finanziari approvati.

## Articolo 12 - Validità assembleare.

L'assemblea ordinaria e straordinaria, salvo i casi statutariamente previsti, in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno il 50% dei soci aventi diritto a voto. In seconda convocazione, almeno un'ora dopo, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'assemblea delibera in prima ed in seconda convocazione a maggioranza dei voti, salvo quanto diversamente stabilito dal presente statuto.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi su modifiche allo Statuto è necessaria la presenza di almeno i due terzi degli associati in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno un quinto degli stessi in seconda convocazione. Qualora validamente costituita, l'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

L'assemblea che delibera lo scioglimento è disciplinata dalle disposizioni del codice civile.

Le votazioni possono avvenire, su decisione del Presidente dell'Assemblea, per alzata di mano e controprova, per appello nominale, o a scrutinio segreto quando ne faccia domanda la maggioranza dei presenti. Per le elezioni alle cariche sociali è comunque obbligatorio il voto segreto.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e dal Segretario. Il libro dei verbali dell'Assemblea dei soci è a disposizione di tutti gli associati. La richiesta di copie è soddisfatta dall'associazione a spese del richiedente.

## Articolo 13 - Il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione e di amministrazione dell'associazione ed è composto dal Presidente, dal Vice-Presidente, dal Segretario e da sei consiglieri, eletti dall'assemblea. I membri effettivi del Collegio dei Revisori partecipano senza diritto di voto alle sedute del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni, in corrispondenza del ciclo dei Giochi Olimpici Estivi, ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma quattro volte l'anno ed ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei membri ne ravvisino la necessità. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente a mezzo posta elettronica o con avviso scritto, con allegato l'ordine del giorno, da inviare a tutti i componenti almeno 8 giorni prima della data

prevista.

Il Consiglio Direttivo è valido quando sia presente la metà più uno dei membri aventi diritto a voto. È presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente. Il Segretario svolge le funzioni di segretario del Consiglio. Il Consiglio Direttivo delibera sempre a maggioranza semplice dei presenti. A parità di voti prevale il voto di colui che presiede la seduta.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Il verbale stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee a garantirne la massima diffusione.

#### Articolo 14 - Compiti del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo, quale espressione del corpo sociale, ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall'Assemblea dei soci e di promuovere, nell'ambito di tali direttive, ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi sociali.

In particolare il Consiglio Direttivo:

- a) realizza i fini istituzionali in base alle direttive assembleari ed in particolare la scelta e l'attuazione di progetti di ricerca;
- b) discute ed approva ogni atto necessario al buon funzionamento dell'associazione;
- c) delibera sulle domande di ammissione dei soci nonché sulle quote associative annue;
- d) approva il bilancio preventivo e delibera il bilancio consuntivo da sottoporre all'assemblea per l'approvazione;
- e) indice l'assemblea;
- f) approva i regolamenti interni;
- g) nomina i soci onorari;
- h) cura l'ordinaria amministrazione e, con esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'assemblea dal presente statuto, della straordinaria amministrazione;
- i) nomina la Commissione Verifica Poteri tra i tesserati non candidati alle cariche sociali;
- l) esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dal presente statuto.

#### Articolo 15 – Dimissioni e Decadenza

In caso di dimissioni, decadenza o altro motivo di cessazione dalla carica di membri del Consiglio direttivo in misura inferiore alla metà più uno, l'integrazione avviene

chiamando a farne parte i primi dei non eletti, a condizione che abbiano riportato almeno il 50% dei voti dell'ultimo eletto.

Ove tale ipotesi non sia realizzabile si provvederà nel corso della prima Assemblea utile.

Qualora questa sia stata di recente celebrata e risulti compromessa la funzionalità dell'organo, verrà convocata e celebrata, entro 90 giorni dall'evento, l'Assemblea straordinaria per l'integrazione dell'Organo.

La decadenza del Presidente e del Consiglio Direttivo si verifica a seguito di:

- dimissioni del Presidente. In tale circostanza restano *in prorogatio* per l'ordinaria amministrazione sia il Presidente, sia il Consiglio Direttivo decaduti, sino alla convocazione e celebrazione dell'Assemblea straordinaria, nei termini di cui al comma precedente. In caso di dichiarata impossibilità da parte del Presidente, subentrerà il Vice Presidente;
- dimissioni contemporanee della metà più uno dei Consiglieri. In tale ipotesi decade anche il Presidente, cui spetta l'ordinaria amministrazione sino all'Assemblea da convocarsi nei termini di cui al terzo comma;
- dimissioni o eventuali vacanze non contemporanee nell'arco del quadriennio della metà più uno dei Consiglieri. In tale ipotesi si avrà la decadenza del Consiglio ma non del Presidente, il quale resterà in carica e provvederà alla convocazione e alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria nei termini sopra richiamati per l'elezione dei soli Consiglieri;
- impedimento definitivo del Presidente; in detta ipotesi si avrà la decadenza immediata del Consiglio Direttivo e l'ordinaria amministrazione compete al Vice Presidente il quale dovrà convocare l'Assemblea Straordinaria nei termini di cui sopra;
- mancata approvazione da parte dell'Assemblea del bilancio consuntivo. In tale ipotesi il Presidente ed il Consiglio Direttivo restano in carica per l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria nei termini sopra richiamati.

I Consiglieri che, senza valida giustificazione, sono assenti alle riunioni del Consiglio per 3 sedute consecutive sono dichiarati decaduti.

La decadenza del Presidente e Consiglio direttivo non si estende al Collegio dei Revisori dei Conti ed agli Organi di Giustizia.

Le dimissioni che originano la decadenza degli organi sociali sono da considerarsi irrevocabili.

#### Articolo 16 - Il Presidente.

- ha la rappresentanza legale dell'associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi ed in giudizio;
- convoca, salvo i casi statutariamente previsti, il Consiglio Direttivo;
- convoca l'Assemblea, salvo i casi statutariamente previsti;
- ha l'amministrazione ordinaria dell'associazione;
- predispose la relazione che correda il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo;
- esercita tutte le altre attribuzioni previste dal presente statuto;
- propone all'Assemblea la nomina dell'eventuale Presidente onorario.

Il Presidente coordina l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare il compimento di singoli atti, purchè non rientranti nella competenza esclusiva, a un altro membro del Consiglio Direttivo, anche ai fini della rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi, privati o Enti pubblici.

#### Articolo 17 - Il Vice-Presidente.

Il Vice-Presidente, fermo restando quanto previsto all'art. 14, può sostituire il Presidente in quelle mansioni, non esclusive, nelle quali dallo stesso viene espressamente delegato.

#### Articolo 18 – Il Segretario.

Il Segretario:

- a) esercita le funzioni di segretario nelle Assemblee Generali dei Soci e nel Consiglio Direttivo, e ne redige i relativi verbali di riunione;
- b) tiene la corrispondenza dell'associazione;
- c) tiene, costantemente aggiornato, uno schedario dei soci;
- d) attua, d'intesa con il Presidente, tutte le funzioni necessarie al buon andamento dell'associazione.

#### Articolo 19 – Il Giudice Unico.

Il Giudice Unico è l'organo di Giustizia di primo grado dell'associazione.

È eletto dall'assemblea unitamente ad un supplente. La durata del mandato è quadriennale, in coincidenza con il ciclo olimpico e può essere rinnovato per non più di due volte.

Il Giudice Unico si pronuncia in ordine a tutte le infrazioni commesse dagli associati. Il procedimento deve concludersi entro 90 giorni dall'instaurazione dello stesso ed i provvedimenti assunti, immediatamente esecutivi, devono essere comunicati per iscritto agli interessati ed al Consiglio direttivo.

Dovrà essere garantito il diritto di difesa; gli addebiti dovranno essere contestati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e dovrà essere previsto un termine per le controdeduzioni dell'incolpato, non inferiore a 15 giorni, a decorrere dal ricevimento della comunicazione. L'incolpato può chiedere di essere ascoltato personalmente.

Agli interessati è concessa la facoltà di ricorrere in appello entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica del provvedimento di primo grado all'interessato, che deve avvenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Il Giudice Unico deve essere in possesso di idonea professionalità e può essere eletto anche tra soggetti non tesserati.

#### Articolo 20 – Il Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri è l'organo di giustizia di secondo grado dell'associazione.

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'assemblea. La durata del mandato è quadriennale, in coincidenza con il ciclo olimpico e può essere rinnovato per non più di due volte.

Il Collegio dei Probiviri non decade in caso di decadenza del Presidente e/o del Consiglio Direttivo; anche in tale evenienza resta in carica e completa il suo mandato quadriennale. Il Collegio, nella sua prima riunione che deve tenersi non oltre trenta giorni dalla sua elezione, nomina al suo interno il Presidente e il Segretario.

Il Presidente convoca le riunioni del Collegio e il Segretario redige i verbali delle riunioni stesse.

In caso di cessazione dalla carica di un componente subentra il supplente. Nel corso della prima assemblea utile si dovrà procedere all'integrazione del Collegio.

Qualora l'assemblea sia stata celebrata di recente e sia compromessa la funzionalità dell'Organo, dovrà essere convocata e celebrata un'Assemblea Straordinaria nei termini previsti dall'art. 15.

Il Collegio dei Probiviri è competente a decidere in secondo grado su tutti i ricorsi

presentati avverso le decisioni del Giudice Unico. Il Collegio dei Probiviri, ricevuto il ricorso dall'interessato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, deve aprire sollecitamente l'esame del relativo procedimento, la cui durata non può comunque mai superare i novanta giorni dal giorno del ricevimento del ricorso.

Avanti al Collegio dei Probiviri è garantito il diritto di difesa: l'interessato può presentare sue controdeduzioni scritte e può chiedere di essere ascoltato personalmente.

La decisione del Collegio dei Probiviri è definitiva, e deve essere notificata all'interessato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

I membri del Collegio devono essere in possesso di idonea professionalità e possono essere eletti anche tra soggetti non tesserati.

#### Articolo 21 – Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da un Presidente, da due membri effettivi e da due membri supplenti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto nelle sue specifiche mansioni – Presidente, membri effettivi, membri supplenti – direttamente dall'assemblea ogni quattro anni, in corrispondenza del ciclo dei Giochi Olimpici Estivi, e resta in carica per lo stesso periodo.

Il Presidente deve essere iscritto all'Albo dei Dottori e Ragionieri Commercialisti o al Registro dei Revisori Contabili. Gli altri membri eletti devono essere in possesso di specifica competenza. Tutti i componenti possono essere scelti tra soggetti non tesserati. I membri effettivi del collegio devono essere obbligatoriamente invitati a tutte le riunioni degli organi deliberanti dell'Associazione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti non decade in caso di decadenza del Presidente e/o del Consiglio Direttivo; anche in tale evenienza resta in carica e completa il suo mandato quadriennale.

Il Presidente convoca le riunioni del Collegio dei Revisori e un componente redige il verbale delle riunioni stesse.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Revisori e delibera con la maggioranza assoluta dei presenti.

Il Collegio esercita il controllo contabile, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità sociale.

Si riunisce almeno ogni novanta giorni per accertare la consistenza di cassa.

Per le ipotesi di sostituzione e decadenza dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti e per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rinvia alle specifiche

norme del Codice Civile.

#### Articolo 22 – Vincolo di giustizia e clausola compromissoria.

I provvedimenti adottati dagli Organi sociali hanno piena e definitiva efficacia nei confronti di tutti i Soci, i quali si impegnano a non adire altre Autorità che non siano quelle previste dal presente Statuto per la soluzione delle controversie tra i Soci tra loro e tra i Soci e la S.I.S.S.

I soci si impegnano, altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale e definitivo le controversie che non rientrino nelle competenze degli Organi di giustizia sociali e connesse con l'attività associativa.

Il Consiglio Direttivo, per particolari e giustificati motivi, previa specifica richiesta del Socio interessato, può concedere deroga al vincolo di cui al presente articolo. Il Consiglio Direttivo è tenuto ad esprimersi sulla richiesta di deroga entro quindici giorni dal ricevimento della stessa, dandone tempestiva comunicazione all'interessato. Decorso tale termine senza espressa risposta, la deroga è da considerarsi concessa.

In caso di diniego della deroga, il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere motivato.

L'inosservanza di quanto previsto dal presente articolo comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari, sino alla radiazione, nei confronti del Socio trasgressore.

#### Articolo 23 – Il Collegio Arbitrale.

Il Collegio Arbitrale è costituito da un Presidente, scelto di comune accordo dalle due parti, e da due membri, nominato uno ciascuno dalle parti interessate.

In difetto di accordo, la nomina del Presidente è demandata al Collegio dei Probiviri che provvederà a nominare anche l'arbitro di parte ove quest'ultima non abbia provveduto in merito.

Il Collegio Arbitrale, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudica quale amichevole compositore della vertenza tra le parti e decide inappellabilmente.

Il lodo arbitrale deve essere emesso entro sessanta giorni dalla costituzione del Collegio Arbitrale e, per l'esecuzione, deve essere depositato entro i quindici giorni dalla sua sottoscrizione, presso la sede della S.I.S.S. che provvederà, tramite il Segretario, a darne tempestiva comunicazione ufficiale alle parti.

#### Articolo 24 – Requisiti.

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo di volontariato, non sono retribuite, ed hanno la durata di quattro anni in corrispondenza del ciclo dei Giochi Olimpici Estivi.

Sono eleggibili alle cariche sociali coloro che, soci dell'associazione secondo quanto previsto dagli articoli precedenti, posseggono i seguenti requisiti:

- a) avere la cittadinanza italiana, la maggiore età ed essere in regola con il tesseramento;
- b) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi con pene detentive superiori ad un anno, ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
- c) non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive, complessivamente superiori ad un anno, da parte dell'Associazione, delle Federazione Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. o degli organismi sportivi internazionali riconosciuti;
- d) non aver riportato sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi vietati volti ad alterare le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.

Sono ineleggibili tutti coloro che abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale collegata all'attività dell'associazione. Sono altresì ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro l'Associazione, il C.O.N.I., le Federazione Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, o contro ogni altro organismo riconosciuto dal C.O.N.I. stesso.

La mancanza iniziale, accertata dopo l'elezione, o il venire meno, nel corso del mandato, anche di uno solo dei requisiti di cui ai punti precedenti comporta l'immediata decadenza dalla carica.

#### Articolo 24 – Incompatibilità.

Tutte le cariche sociali sono incompatibili tra loro.

Le cariche di Presidente e di Consigliere sono, altresì, incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal C.O.N.I.

Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle situazioni di incompatibilità, è tenuto ad optare per l'una o l'altra delle cariche sociali assunte entro quindici giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si ha l'immediata decadenza dalla carica assunta posteriormente.

Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati

decaduti coloro che vengono a trovarsi nella situazione di permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati.

Qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.

#### Articolo 25 – Candidature.

Coloro che intendono essere eletti come membri degli Organi sociali devono presentare la propria candidatura per iscritto almeno venti giorni prima della data stabilita per l'effettuazione dell'Assemblea elettiva, depositandola presso la Segreteria, che provvederà a renderla pubblica, mediante affissione presso la sede sociale, almeno dieci giorni prima della celebrazione dell'Assemblea stessa.

Nell'ambito della stessa Assemblea non è ammessa la candidatura, da parte del medesimo soggetto, a più di una carica associativa.

#### Articolo 26 - Patrimonio ed entrate.

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito dalle quote sociali versate dai soci e da altri proventi in relazione alle attività sociali, oltre che da lasciti, contributi e donazioni da parte di Enti o persone.

In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di radiazione dall'Associazione può farsi luogo alla restituzione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote sociali versate dei soci;
- dalle entrate derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali;

- dall'eventuale contributo del CONI;
- dai contributi ed erogazioni finanziarie che verranno eventualmente raccolte;
- da sottoscrizioni e raccolte pubbliche di fondi;
- da entrate derivanti da convenzioni;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Gli utili e avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### Articolo 28 - Esercizio sociale.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno. Per ciascun esercizio il Consiglio Direttivo redige un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. L'eventuale residuo attivo di bilancio sarà a disposizione per promuovere nuove iniziative di carattere culturale. Copia del bilancio deve essere messa a disposizione di tutti gli associati.

#### Art. 29 – Modifiche statutarie

Le proposte di modifica allo Statuto, determinate e specifiche, possono essere presentate al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati.

Il Consiglio, verificata la ritualità della richiesta, indice entro 60 (sessanta) giorni l'Assemblea Straordinaria, che dovrà tenersi entro i successivi 30 (trenta) giorni.

Il Consiglio Direttivo può indire di propria iniziativa l'Assemblea straordinaria per esaminare e deliberare le modifiche allo statuto che ritenga opportuno proporre all'Assemblea stessa.

Il Consiglio, nell'indire l'Assemblea, sia su richiesta dei Soci che su propria iniziativa, deve riportare integralmente nell'ordine del giorno le proposte di modifica.

Per la valida costituzione dell'assemblea occorre in prima convocazione la presenza di almeno due terzi degli associati, ed in seconda convocazione la presenza di almeno un quinto degli associati.

Le modifiche, deliberate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, entrano in vigore a seguito dell'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.

#### Articolo 30 – Scioglimento.

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa questo avvenga, l'eventuale patrimonio residuo dell'associazione verrà devoluto a Comitati, Associazioni e/o Enti senza scopo di lucro aventi finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23.12.1996 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### Articolo 31 – Norma transitoria.

Le cariche e gli Organi sociali attualmente in essere perché previsti dallo Statuto in vigore decadranno un anno prima del previsto (al termine dell'esercizio 2007 anziché al termine di quello 2008) e le cariche e gli Organi sociali da rinnovarsi – insieme alle nuove cariche e ai nuovi Organi sociali previsti dal presente Statuto – saranno perciò eletti nell'Assemblea Sociale Ordinaria 2008.

Le cariche e gli Organi sociali così eletti nell'Assemblea 2007, per la prima ed unica volta, resteranno in carica per un anno anziché per quattro anni, al fine di allinearsi alla naturale scadenza quadriennale dei Giochi Olimpici Estivi, con successiva Assemblea Sociale Ordinaria Elettiva da tenersi perciò nel corso dell'anno 2009.

#### Art. 32 - Entrata in vigore

Il presente Statuto entra in vigore a seguito dell'approvazione da parte dell'assemblea sociale e, ai fini sportivi, a seguito dell'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.

- \_\_\_1. f.to Allegretti Paolo
- \_\_\_ 2 f.to Freccero Renata
- \_\_\_3 f.to Pucino Gianrocco
- \_\_\_4 f.to Gianluca Punzo
- \_\_\_5 f.to Vincenzo Pennone
- \_\_\_6 f.to Piergiorgio Renna
- \_\_\_7 f.to Cervellati Franco
- \_\_\_8 f.to Ocello Giuseppe
- \_\_\_9 f.to Angela Magnanini
- \_\_\_10 f.to Federico Bria
- \_\_\_11 f.to Finocchiaro Salvatore
- \_\_\_12 f.to Veruska Verratti
- \_\_\_13 f.to Giuntini Sergio

\_\_\_14 f.to Roberto Bugané anche per FIBS

\_\_\_15 f.to Marcello Marchioni

\_\_\_16 f.to Gherardo Bonini

\_\_\_17 f.to Luigi Mastrangelo

\_\_\_18 f.to Braccini Federico

\_\_\_19 f.to Pallicca Gustavo

\_\_\_20 f.to Lombardo Antonio

\_\_\_21 f.to Teja Angela

\_\_\_22 f.to Impiglia Marco